



## ELEZIONE DELEGATI ATLETI E TECNICI

### ESTRATTO STATUTO FEDERALE

#### **Art.13 – Atleti – Diritti – elettorato attivo**

...omissis...

2. Essi hanno il diritto a eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, tesserati e in attività, nel numero previsto dal successivo art. 47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art. 30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. **In tale occasione possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.** I Delegati all'Assemblea Nazionale resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.

...omissis...

#### **Art.14 – Atleti – Diritti – elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo spetta all'atleta:
  - tesserato alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato;
  - cittadino italiano;
  - maggiorenne;
  - in attività o che sia stato tesserato per almeno due anni nell'ultimo decennio, avendo partecipato a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.

#### **Art.16 - Tecnici Sportivi – Diritti – elettorato attivo**

...omissis...

2. Essi hanno il diritto a eleggere, in apposite sessioni elettorali regionali, i loro Delegati all'Assemblea Nazionale, tesserati e in attività, nel numero previsto dal successivo art.47 comma 1 lettera e), e secondo quanto previsto al successivo art. 30, sulla base di liste depositate, presso le Regioni di appartenenza. Le votazioni si dovranno svolgere almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale Elettiva. **In tale occasione possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.** I Delegati all'Assemblea resteranno in carica per il quadriennio Olimpico.

...omissis...

#### **Art.17 – Tecnici – Diritti – elettorato passivo**

1. L'elettorato passivo spetta al tecnico:
  - tesserato alla FIC per il tramite di un soggetto Affiliato;
  - cittadino italiano;
  - maggiorenne;
  - iscritto all'Albo Allenatori della FIC;
  - in attività o che lo sia stato per almeno due anni nell'ultimo decennio.

#### **Art.30 – Rappresentanza e deleghe degli affiliati, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi**

...omissis...

5. **Gli Atleti e i Tecnici Sportivi aventi diritto al voto sono rappresentati in Assemblea da propri delegati eletti in un massimo di tre sedi regionali, in apposite sessioni elettorali da svolgersi almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale. Qualora il voto avvenga in più sedi, lo scrutinio deve tenersi in unica sessione al termine di tutte le operazioni di voto.**

...omissis...

#### **Art.88 – Requisiti e disposizioni comuni**

1. Salvo quanto previsto per gli Organi di Giustizia, per la Commissione federale di garanzia e per l'Ufficio del Procuratore Federale, per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana e maggiore età;
  - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
  - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSN, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
  - d) essere tesserati della FIC al momento del deposito della candidatura e dell'elezione;
  - e) escluso il Presidente, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati della FIC;
  - f) il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.
2. Gli Atleti e i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, avendo partecipato a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.
3. *...omissis...*
4. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.
5. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi per oltre il 50% da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.
6. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

*...omissis...*

## **ESTRATTO REGOLAMENTO ORGANICO**

#### **Art.40 - Presentazione delle candidature**

*...omissis...*

3. Per la carica a Consigliere nazionale è ammessa la presentazione di candidatura in rappresentanza di una sola categoria: Affiliati, Atleti o Tecnici.  
Medesima disciplina è applicata per la carica a Delegato regionale atleta e Delegato regionale tecnico sportivo.
4. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, di possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto Federale.



5. Le candidature alle cariche centrali devono essere presentate presso la Segreteria Federale, che ne accerta la regolarità, mentre quelle delle cariche regionali presso la sede del competente Comitato/Delegazione Regionale, art. 42 del presente Regolamento.
6. Le candidature a Delegato regionale Atleta e Tecnico Sportivo devono essere presentate entro 5 giorni prima dell'apertura del seggio elettorale presso la sede del competente Comitato/Delegazione Regionale.
7. La candidatura deve essere inviata, nei termini su indicati, con raccomandata a mano o a mezzo raccomandata a.r. (in questo caso anticipato via mail alla Segreteria federale corredata dalla ricevuta della raccomandata che ne accerti l'avvenuta spedizione nei termini) o posta elettronica certificata (PEC), in Federazione per le cariche centrali o al Comitato per le cariche regionali.

#### **Art.43 - Elezione dei Delegati regionali degli Atleti e dei Tecnici Sportivi alle Assemblee Nazionali**

1. Per l'elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici Sportivi, saranno istituiti presso le sedi della Federazione, del CONI o di un soggetto affiliato alla FIC, appositi seggi elettorali, composti da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Consiglio Regionale o dal Delegato regionale, in modo da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale. Le votazioni dovranno svolgersi almeno nei 15 giorni precedenti l'Assemblea Nazionale Elettiva con modalità da consentire la più ampia partecipazione del corpo elettorale.
2. La convocazione del corpo elettorale dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima del giorno per il quale sono indette le elezioni dei Delegati a mezzo pubblicazione sul sito del Comitato/Delegazione Regionale (ove presenti) e della Federazione ed invio a mezzo raccomandata semplice o posta elettronica certificata (PEC) dagli stessi Comitati o Delegazioni Regionali agli Affiliati della regione. Dovranno essere allegati alla convocazione gli elenchi, redatti dalla Segreteria federale, degli Atleti e dei Tecnici Sportivi della regione in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsti dallo Statuto Federale agli artt.13 e 16. Si provvederà inoltre ad inviare detta convocazione a mezzo posta prioritaria e/o con strumenti telematici:
  - agli Atleti in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsti all'art.13 dello Statuto Federale presso le società affiliate;
  - ai Tecnici Sportivi in possesso dei requisiti di elettorato attivo previsti all'art.16 dello Statuto Federale, che risultino iscritti all'Albo e tesserati al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.
3. Per eventuali reclami per omessa o errata attribuzione del diritto di voto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste all'art.17 del presente Regolamento.
4. L'elezione dei Delegati Atleti e Tecnici Sportivi sarà operata distintamente dai tesserati aventi diritto a voto delle due categorie.
5. Ogni elettore può esprimere un solo voto e, nel caso risultino da eleggere più di un Delegato, esprimere un numero di preferenze pari al massimo alla metà dei soggetti da eleggere. In caso di numero decimale, si provvederà ad approssimare per difetto.
6. Nel caso in cui l'elettore rivesta la qualifica sia di Atleta che di Tecnico Sportivo, dovrà comunicare al seggio, per iscritto, la scelta operata ed esercitare l'elettorato attivo solo per una delle due qualifiche.



7. Nell'occasione risulteranno eletti i Delegati Atleta e Tecnico Sportivo, in possesso dei requisiti previsti dagli artt.14, 17 e 88 dello Statuto Federale, **che avranno conseguito il maggior numero di voti.**
8. In caso di parità, risulterà eletto Delegato Atleta o Tecnico Sportivo il più anziano di età.
9. *...omissis...*
14. Gli **Atleti appartenenti ai Corpi Sportivi Militari o a Enti nazionali** ad ordinamento civile residenti in una regione diversa da quella ove ha sede il Corpo Militare o l'Ente di appartenenza, possono esercitare l'elettorato attivo (diritto di voto) nella regione ove risiedono. Dell'avvenuta votazione dovrà essere data tempestiva ed immediata comunicazione scritta alla Federazione ed al Comitato ove ha sede il Corpo Sportivo Militare o Ente nazionale ad ordinamento civile di appartenenza. Nel caso di concomitanza della data di apertura dei seggi, la comunicazione dovrà essere tempestivamente inviata per iscritto direttamente alla Commissione Verifica Poteri della regione ove ha sede il Corpo Sportivo Militare.
15. **I tecnici nazionali tesserati dalla Federazione** potranno esercitare l'elettorato attivo (diritto di voto) nella regione ove risiedono o ove hanno la loro principale attività lavorativa. Dell'avvenuta votazione dovrà essere data tempestiva ed immediata comunicazione scritta alla Federazione ed al Comitato Regionale interessato. Nel caso di concomitanza della data di apertura dei seggi, la comunicazione dovrà essere tempestivamente inviata per iscritto alla Commissione Verifica Poteri del Comitato/Delegazione interessata.